



**COMUNE DI SIENA**

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 22.04.2004  
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.01.2018

# INDICE

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Funzioni di Polizia Urbana)

## **TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Art. 3 (Disposizioni di carattere generale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Art. 4 (Luminarie, Addobbi e Festoni senza fini pubblicitari)

Art. 5 (Atti vietati su suolo pubblico)

Art. 6 (Deturpamento di edifici pubblici e privati)

Art. 7 (Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni)

## **TITOLO III NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Art. 8 (Marciapiedi e portici)

Art. 9 (Manutenzione degli edifici e delle aree)

Art.10 (Operazioni di svuotatura e spurgo dei pozzi neri)

Art.11 (Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano)

Art.12 (Nettezza del suolo e dell'abitato)

Art.13 (Conferimento/deposito dei rifiuti solidi urbani)

Art.14 (Sgombero neve)

Art.15 (Rami e siepi)

Art.16 (Pulizia dei fossati)

Art.17 (Esposizione di panni e tappeti)

## **TITOLO IV NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

Art.18 (Scarico delle acque)

Art.19 (Ripari ai pozzi, cisterne e simili)

Art.20 (Oggetti mobili)

Art.21 (Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e/o lavorazione di materiali lapidei svolte all'aperto)

Art.22 (Emissioni moleste)

Art.23 (Accensioni di fuochi)

Art.24 (Utilizzo di strumenti musicali, radiotelevisivi e videogiochi)

Art.25 (Attività rumorose svolte sul suolo pubblico)

Art.26 (Uso dei dispositivi antifurto)

Art.27 (Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili)

## **TITOLO V ANIMALI**

Art.28 (Animali di affezione)

Art.29 (Custodia e tutela degli animali)

Art.30 (Cani)

Art.31 (Detenzione di animali da cortile all'interno del centro abitato)

## **TITOLO VI VARIE**

Art.32 (Accesso ai palchi in occasione del Palio)

Art.33 (Raccolte di materiali e vendite di beneficenza)

Art.34 (Raccolta di firme e/o fondi)

Art.35 (Accattonaggio)

Art.36 (Artisti di strada)

Art.37 (Divieto di campeggio libero)

Art.38 (Uso dei servizi igienici)

Art.39 (Contrassegni del Comune)

## **TITOLO VII SANZIONI**

Art. 40 (Sanzioni amministrative)

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 41 Accesso ai palchi in occasione del Palio- Norma Transitoria

Art. 42 (Entrata in vigore)

Art.43 (Abrogazioni)

Art.44 (Norma finale)

Art.45 (Tutela dei principi della Costituzione Repubblicana)

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 (Finalità)**

1. Il Regolamento di Polizia Municipale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Quando ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Municipale.

### **Art.2 (Funzioni di Polizia Urbana)**

1. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento è affidato agli appartenenti del Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nelle varie articolazioni della struttura comunale appositamente delegati dal Sindaco.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge.
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere nei locali pubblici, privati accessibili al pubblico e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.
4. Nel caso di violazioni che comportano l'ingombro del suolo pubblico e pericolo alle persone qualora non vi provveda il trasgressore, l'agente accertatore provvederà a darne segnalazione ai competenti Uffici perché dispongano per l'immediata eliminazione dell'ingombro o del pericolo. Le spese occorrenti saranno a totale carico del trasgressore stesso.

## **TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Art. 3**

#### **(Disposizioni di carattere generale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)**

1. Salvo quanto disposto dal regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 26.1.1999) e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonché dello spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.
2. In caso di occupazione abusiva, fermo restando quanto disposto dagli artt. 16 e 28 del regolamento COSAP sopra richiamato, si applicano le sanzioni previste dall'art.20, comma 4 e 5 del D.Lgs.285 del 30.04.1992 ( Codice della Strada).

### **Art. 4**

#### **(Luminarie, Addobbi e Festoni senza fini pubblicitari)**

1. L'installazione di luminarie, festoni e decorazioni ispirate alle festività, in occasione di cerimonie religiose e manifestazioni civili per tutta la loro durata, prive di qualsiasi riferimento pubblicitario, è consentita previa comunicazione alla Direzione Polizia Municipale. La comunicazione dovrà essere accompagnata da disegni, progetti e descrizioni tecniche idonee a consentire l'esatta individuazione del materiale utilizzato e l'aspetto finito allo scopo di verificarne la conformità ai criteri di carattere estetico e di sicurezza stabiliti dalla Direzione Gestione del Territorio.
2. Le composizioni dovranno essere dello stesso tipo per l'intera Via o per zone omogenee. La loro installazione non è comunque consentita nella Piazza Del Campo.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza stabilita dalla Direzione Polizia Municipale tenuto conto della vigente normativa.
4. I soggetti interessati all'installazione sono tenuti a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali (installazioni di interruttori di tipo magneto-termico differenziale ad alta sensibilità con corrente nominale coordinata con la sezione dei cavi) ed alla tenuta meccanica degli occhielli e dei tiranti anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo.
5. Le opere di ancoraggio sugli edifici devono ottenere oltre l'assenso del proprietario, il nulla osta da parte della Direzione Gestione del Territorio, nonché della Soprintendenza ai Monumenti o ai Beni Ambientali e Architettonici per edifici soggetti a vincolo.
6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei committenti o dei responsabili.
7. Sono esclusi dalla comunicazione gli addobbi realizzati dalle storiche Contrade con i tradizionali braccialetti e bandiere.
8. L'iter procedimentale sarà definito con apposito atto a cura della Direzione Polizia Municipale.
9. La violazione alle prescrizioni previste comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 5**

##### **(Atti vietati su suolo pubblico)**

1. Sul suolo pubblico è di norma vietato:
  - a) lavare i veicoli, attrezzature ed oggetti in genere;
  - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi i giochi che utilizzano: palle, palloni, freesbees e simili, bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, scoppio di petardi ;
  - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
  - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
  - e) utilizzare vasche e fontane pubbliche per bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale, nonché per il lavaggio di cose;
  - f) rimuovere o danneggiare la pavimentazione;
  - g) compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
  - h) sdraiarsi, spogliarsi, effettuare operazioni di pulizia personale, circolare e sostare in tenuta balneare o a torso nudo, o compiere altri atti contrari al pubblico decoro;
  - i) il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti;
  - l) assicurare con qualsiasi mezzo ed in qualunque maniera veicoli di ogni genere a colonnini, ringhiere e ad ogni altro manufatto;
  - m) sedersi allo scopo di consumare pasti al sacco, fatta eccezione per Piazza Del Mercato nella struttura appositamente destinata ("Tartarugone") e nei giardini pubblici.
2. E' vietato mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro, sotto i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico.
3. La violazione alle prescrizioni previste dal presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo, se applicabile, della rimessa in pristino dei luoghi.

## **Art. 6**

### **(Deturpamento di edifici pubblici e privati)**

1. È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.
2. Al soggetto attore delle violazioni del presente articolo è comminata una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e la rimessa in pristino dei luoghi, che dovrà avvenire a regola d'arte in considerazione delle qualità delle superfici danneggiate.
3. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro, di opportunità e in caso di inadempienza del proprietario, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere all'immediata eliminazione, senza obbligo di preavviso, con addebito delle spese al proprietario stesso.

## **Art. 7**

### **(Giardini e parchi pubblici – Divieti e limitazioni)**

1. Nei giardini e parchi pubblici è fatto divieto di:
  - a. percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, salvo nel caso di essere in possesso di autorizzazione in deroga;
  - b. camminare sugli spazi erbosi, quando non espressamente consentito, danneggiare o smuovere i giochi, i sedili o le panche, dormire o restarvi sdraiati sopra, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi e quant'altro faccia parte dell'arredo, gettare qualsiasi rifiuto fuori dai contenitori porta rifiuti;
  - c. cogliere fiori e tagliare erbe;
  - d. rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
  - e. trattenersi od introdursi nei giardini pubblici o in ogni altro luogo comunale aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
2. La violazione alle prescrizioni previste dal presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

## **TITOLO III**

### **NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

## **Art. 8**

### **(Marciapiedi e portici)**

1. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale.
3. La violazione alle prescrizioni previste dal presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

## **Art. 9**

### **(Manutenzione degli edifici e delle aree)**

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne, nonché alla dissuasione dello stazionamento dei volatili. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.
2. I proprietari, i locatari e i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione.

4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree relative a corti interne e spazi analoghi, in specie per le aree visibili da spazi pubblici o aperti al pubblico.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se all'interno di aree private, posti nel centro storico delimitato dalle mura fortificate, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8. La violazione alle prescrizioni previste ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
9. La violazione alle prescrizioni previste ai commi 2, 5, 6 e 7 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 10**

##### **(Operazioni di svuotatura e spurgo dei pozzi neri)**

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee strumentazioni munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi, negli orari a ciò consentiti dalla Direzione di Polizia Municipale.
2. La violazione alle prescrizioni previste dal presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00.

#### **Art. 11**

##### **(Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano)**

1. Sugli immobili di qualunque natura pubblica e privata, nonché sull'arredo urbano è vietato:
  - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere o comunque alterare lo stato dei muri degli edifici;
  - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici;
  - c) spostare dalla loro collocazione panchine, rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
  - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvo il caso che per gli stessi sia stata rilasciata apposita autorizzazione.
2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

#### **Art. 12**

##### **(Nettezza del suolo e dell'abitato)**

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute in specifici regolamenti, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla stessa, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede o, in assenza dello stesso, del tratto di strada sul quale il locale prospetta; devono altresì provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

3. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai precedenti commi 1 e 2, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

4. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

### **Art. 13**

#### **(Conferimento/deposito dei rifiuti solidi urbani)**

1. La detenzione iniziale dei rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso essendo vietato l'utilizzo di eventuali canne di caduta tuttora esistenti in qualche edificio, ovvero l'esposizione agli agenti atmosferici di tali rifiuti.

2. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti dall'autorità comunale e/o dal gestore del servizio.

3. Il conferimento dei rifiuti dichiarati urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dall'autorità comunale e/o dal gestore del servizio. Nelle zone del Centro Storico gli stessi rifiuti devono essere depositati in posizione facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta solo ed esclusivamente nei giorni e negli orari previsti da apposita ordinanza del Sindaco.

4. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori. Nelle località comprese al di fuori delle mura fortificate della città, essendo in atto il servizio di raccolta meccanizzata, gli utenti sono tenuti a depositare i sacchetti ben chiusi negli appositi cassonetti dedicati alle varie frazioni di rifiuti indifferenziati e differenziati. Lo stesso sono tenuti a fare gli utenti residenti in quelle zone incluse dentro le mura fortificate laddove sono installati gli appositi cassonetti.

5. E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate o in combustione e ogni tipo di rifiuto che risulta da lavorazione edilizia, demolizione o scavi. E' assolutamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente chiusi a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.

6. E' assolutamente vietato in quanto pericoloso per l'incolumità degli operatori e dannoso per l'attrezzatura introdurre nel cassonetto bombole di gas o sostanze corrosive.

7. E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e altri contenitori di rifiuti posti in opera dall'autorità comunale e/o dal gestore del servizio.

8. I rifiuti putrescibili, nelle zone in cui non è istituito apposito servizio di raccolta differenziata, dovranno essere immessi avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

9. Specialmente nelle zone del centro storico della città in cui il conferimento viene effettuato in sacchi di uso familiare, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

10. E' altresì obbligatorio differenziare i rifiuti inserendoli negli appositi cassonetti e contenitori installati sul territorio per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

11. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

**Art. 14**  
**(Sgombero neve)**

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, in caso di emissione di ordinanza del Sindaco, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

**Art.15**  
**(Rami e siepi)**

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 3,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

**Art. 16**  
**(Pulizia dei fossati)**

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi suddetti deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

**Art. 17**  
**(Esposizione di panni e tappeti)**

1. Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento d'igiene, è vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili nonché stendere biancheria su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.

2. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

## **TITOLO IV NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

### **Art. 18 (Scarico delle acque)**

1. La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti o indiretti, in tutte le acque superficiali o sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognature ovvero sul suolo o nel sottosuolo è regolata dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
2. Senza le prescritte autorizzazioni previste dalla legge non è ammesso lo scarico di acque chiare o luride o industriali o di qualsiasi provenienza privata o di insediamenti produttivi nelle cloache o fognature pubbliche, sul suolo o nel sottosuolo.
3. Per l'inosservanza alle prescrizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

### **Art. 19 (Ripari ai pozzi, cisterne e simili)**

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. La violazione alle prescrizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

### **Art. 20 (Oggetti mobili)**

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza che l'acqua coli lungo le facciate degli edifici e comunque senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. La violazione alle prescrizioni di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
4. La violazione alle prescrizioni di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 21 (Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e/o lavorazione di materiali lapidei svolte all'aperto)**

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. E' fatto obbligo, durante le operazioni di lavorazione di materiali lapidei, di adottare tutte le cautele atte ad evitare danni a persone o cose causati dalla proiezione di polveri, schegge e

affini.

5. La violazione alle prescrizioni di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a € 300,00.

6. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 22**

##### **(Emissioni moleste)**

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere e provocare emissioni di fumo, pulviscolo, particolato, fuliggine, aerosol, vapori ed esalazioni dannose o moleste.

2. Chiunque, per causa della propria attività lavorativa, si trovi a compiere operazioni che possano comportare o provocare le situazioni di cui al comma precedente, è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi degli inconvenienti sopra richiamati.

3. La violazione alle prescrizioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00.

#### **Art. 23**

##### **(Accensioni di fuochi)**

1. E' vietato accendere fuochi su tutto il territorio comunale salvo specifica deroga da parte delle Autorità Competenti (Protezione Civile, Vigili del Fuoco ed altri).

2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

3. Le violazioni delle prescrizioni di cui al comma 1 comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00.

4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al comma 2 comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 24**

##### **(Utilizzo di strumenti musicali, radiotelevisivi e videogiochi)**

1. Negli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private aperte al pubblico, è vietato l'uso di strumenti di amplificazione, di apparecchi radiotelevisivi, di videogiochi e, comunque, di tutti gli impianti di riproduzione sonora, nonché praticare attività ludiche rumorose, salvo nel caso di essere in possesso di espressa autorizzazione in deroga, rilasciata dal competente Servizio Comunale. Le attività di cui sopra sono comunque vietate dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 24,00 alle ore 10,00.

2. Per le manifestazioni ed attività che comportino l'uso degli impianti di riproduzione sonora si richiama quanto previsto dalla Legge 26 Ottobre 1995, n.447 e dalla deliberazione del Consiglio Regionale 22 Febbraio 2000, n.7.

3. Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo, qualora non siano ascrivibili ad infrazioni previste da leggi o regolamenti prevalenti, comportano la sanzione amministrativa da €50,00 a € 300,00.

#### **Art. 25**

##### **(Attività rumorose svolte sul suolo pubblico)**

1. Tutte le attività il cui esercizio comporti l'uso di macchinari rumorosi, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, etc., dovranno essere effettuate adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro svolgimento e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia. Nell'esercizio di attività che comportino l'uso di attrezzi non motorizzati ma l'utilizzazione dei quali preveda comunque l'emissione di rumori molesti, quali ad esempio martelli manuali, magli, picconi e simili, l'uso degli stessi dovrà avvenire limitando detti rumori a quanto strettamente necessario all'esecuzione delle lavorazioni di che trattasi.

2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali ad esempio i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e/o di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga rilasciate ai sensi della vigente normativa.

5. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

6. La violazione alle prescrizioni di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

#### **Art. 26**

##### **(Uso dei dispositivi antifurto)**

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

#### **Art. 27**

##### **(Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili)**

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

3. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

### **TITOLO V ANIMALI**

#### **Art. 28**

##### **(Animali di affezione)**

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

3. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, ed il ripristino della normalità.

**4.**

## **Art. 29**

### **(Custodia e tutela degli animali)**

1. Fermo quanto stabilito in materia del Regolamento del Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, ai proprietari o possessori di animali è vietato:
  - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i loggiati, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si rendesse necessario, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
  - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
  - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche fatta eccezione per le storiche Contrade durante il periodo del Palio;
  - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
  - e) far circolare o comunque trasportare animali pericolosi od esotici, quali quelli in uso presso circhi, spettacoli viaggianti e affini, se non rinchiusi in gabbie apposite ed idonee allo scopo.
2. *abrogato* ( disciplinato dall'art. 29 del Regolamento sulla Tutela degli animali -deliberazione del Consiglio Comunale n. 189 del 14/07/2009 )
3. La violazione alle prescrizioni di cui al comma 1, lett. e, salvo che il fatto costituisca più grave illecito, comporta la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
4. Le violazioni alle prescrizioni di cui alle lettere a, b, c, d del comma 1 comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

## **Art. 30**

### **(Cani)**

1. *abrogato*
2. *abrogato*
3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
4. *abrogato*
5. *abrogato*
6. *abrogato*
7. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **Art. 31**

### **(Detenzione di animali da cortile all'interno del centro abitato)**

1. Nel centro abitato è vietata l'apicoltura e la detenzione di animali da cortile.
2. Le violazioni alle prescrizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

## **TITOLO VI VARIE**

## **Art. 32**

### **(Accesso ai palchi in occasione del Palio)**

1. Entro il 20 di maggio di ogni anno i proprietari e/o gestori dei Palchi eretti nel "Campo", dovranno comunicare in forma scritta all'Amministrazione Comunale quali siano i prezzi praticati per l'accesso, relativi all'anno in corso, allegando fac-simile del relativo biglietto.
2. Gli stessi proprietari e/o gestori dei Palchi, in occasione del Palio, hanno l'obbligo di stampare sul biglietto che dà diritto all'accesso ai posti dei Palchi, il prezzo effettivo praticato, mentre su quelli ceduti a titolo gratuito dovrà essere stampata la dicitura "omaggio".
3. Le violazioni di cui al comma 1) del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00, mentre le violazioni di cui al comma 2) comportano la sanzione

amministrativa da € 80,00 a € 480,00 per ogni biglietto non conforme a quanto previsto allo stesso comma 2.

### **Art. 33**

#### **(Raccolte di materiali e vendite di beneficenza)**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario può essere effettuata su aree pubbliche nonché su quelle private gravate di servitù di pubblico passaggio, previa comunicazione alla Direzione Polizia Municipale. Le raccolte in argomento non sono soggette a concessione per occupazione del suolo pubblico.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
5. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 3 comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

### **Art. 34**

#### **(Raccolta di firme e/o fondi)**

1. Le raccolte di fondi e/o di firme sono consentite in tutto il territorio comunale con esclusione della Piazza del Campo e del periodo interessato dal Palio, con inizio dal giorno antecedente le prove di notte e termine nel giorno successivo all'effettuazione della corsa.
2. Le raccolte fondi su aree pubbliche sono comunque vietate in forma itinerante o nelle aree interessate dallo svolgimento dei mercati e delle fiere.
3. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
4. L'effettuazione delle raccolte di fondi e/o firme è subordinato a concessione per occupazione temporanea di Suolo Pubblico, da richiedere da parte di soggetti interessati secondo le modalità stabilite nel relativo Regolamento.
5. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
6. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
7. L'effettuazione di una raccolta di firme e/o fondi in assenza di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.

### **Art. 35**

#### **(Accattonaggio)**

1. E' vietato raccogliere l'elemosina con petulanza, esponendo cartelli, ostentando menomazioni fisiche o con l'impiego di minori e/o animali.
2. La violazione delle prescrizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

### **Art. 36**

#### **(Artisti di strada)**

1. Lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è subordinato al rilascio di specifica concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, che dovrà essere esibita in

originale a richiesta del personale di vigilanza .

2. Coloro che esercitano attività artistica esclusivamente musicale, privi di strumenti di amplificazione ai sensi di quanto disposto al precedente art.24), senza che ciò comporti la sottrazione di spazio all'uso pubblico, la possono svolgere anche in assenza della concessione di cui al comma precedente, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00. 3. Sia per le attività di cui al comma 1 che per quelle di cui al comma 2 il numero massimo degli artisti ammessi ad esercitare contemporaneamente nel centro storico e il periodo massimo della loro permanenza sarà definito con provvedimento della Direzione Polizia Municipale.

4. Le attività di cui sopra sono vietate nei giorni interessati dal Palio, con inizio dal giorno antecedente le prove di notte e termine nel giorno successivo all'effettuazione della corsa, e sempre nella Piazza del Campo.

5. Il rilascio di concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, le eventuali prescrizioni ad essa connesse e le relative sanzioni amministrative sono disciplinate dal vigente Regolamento C.O.S.A.P..

6. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 e l'immediata cessazione dell'attività, nonché, qualora ne ricorra il caso, la rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 37**

#### **(Divieto di campeggio libero)**

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

3. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o l'eventuale rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

### **Art.38**

#### **(Uso dei servizi igienici)**

1. I titolari di esercizi pubblici che a norma di Regolamento di Igiene debbono disporre di servizi igienici, sono tenuti a consentire l'uso gratuito degli stessi a chiunque ne faccia richiesta, sebbene non faccia parte dell'abituale clientela.

2. La violazione della prescrizione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.

### **Art.39**

#### **(Contrassegni del Comune)**

1. E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **TITOLO VIII SANZIONI**

### **Art. 40**

#### **(Sanzioni amministrative)**

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n.689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 41**

#### **(Accesso ai palchi in occasione del Palio- Norma Transitoria)**

1. L'art.32, per l'anno 2004, trova applicazione limitatamente ai biglietti omaggio, a quelli ceduti ad agenzie e a quelli venduti direttamente. Rimane comunque l'obbligo della comunicazione dei prezzi dei biglietti al fine della redazione dei manifesti.

### **Art. 42**

#### **(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento di Polizia Municipale entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

### **Art. 43**

#### **(Abrogazioni)**

1. Il Regolamento di Polizia Municipale entrato in vigore nel 1931 e le successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
2. Sono altresì abrogate e sostituite con il presente Regolamento le ordinanze ed i provvedimenti precedenti incompatibili con il presente Regolamento.

### **Art. 44**

#### **(Norma finale)**

1. Per eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, la Giunta Comunale provvederà agli opportuni adeguamenti che si rendono necessari.

### **Art. 45**

#### **(Tutela dei principi della Costituzione Repubblicana)**

*(introdotto con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018)*

1. "Il Comune di Siena informa il proprio ordinamento interno e la propria attività amministrativa, anche nei rapporti con gli amministrati, ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, dalla XII Disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal complessivo quadro normativo

nazionale e internazionale, volto a sancire il divieto di condotte riconducibili alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, ovvero usuali di organizzazioni fasciste e naziste e ad ogni forma di discriminazione prevista dalla legge.

2. In coerenza ai principi richiamati al comma 1, le strutture comunali competenti al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture pubbliche, sono tenute a richiedere, ai fini del rilascio del titolo, apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'attività che si andrà a svolgere e/o le iniziative che si andranno ad organizzare saranno conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si porranno in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge SCALBA) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso... ) di cui agli artt. 1 e 2 della n. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (cd. CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA'), oltre che con le condizioni previste dal presente regolamento.

3. Gli atti di concessione e di autorizzazione rilasciati dagli uffici comunali da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture di proprietà pubblica, dovranno contenere una specifica prescrizione riguardante il divieto di svolgimento di attività che, anche per i contenuti desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato, concretizzino condotte difformi dalle norme di legge soprarichiamate. Nei medesimi atti dovrà, altresì, essere prescritto a carico del soggetto richiedente il dovere di vigilare, affinché l'attività venga svolta e/o l'iniziativa venga organizzata con modalità e/o finalità non lesive delle suddette disposizioni normative.

4. E' causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione il compimento, nell'ambito o in occasione delle attività svolte e/o delle iniziative organizzate dal richiedente, di taluna delle condotte indicate negli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645 del 1952 e s.m.i., negli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 e nell'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 nonché l'inosservanza delle prescrizioni previste al precedente comma 3. L'accertamento di tali cause di decadenza verrà effettuato anche a seguito di specifiche e circostanziate segnalazioni pervenute all'Amministrazione comunale.